



Berna, 29 gennaio 2009

Destinatari:

Governi cantonali

Procedura di consultazione sulla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare la procedura di consultazione concernente la legge summenzionata presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati.

Le imprese e la pubblica amministrazione hanno contatti frequenti e molteplici: iscrizione nel registro di commercio, rendiconto dell'IVA e di altre imposte, conteggio dei contributi AVS, compilazione di dichiarazioni doganali, domande di autorizzazione, per citare solo alcuni esempi. Per molti di questi processi si utilizzano numeri d'identificazione a sé. Questa molteplicità di numeri differenti complica i contatti con l'amministrazione e provoca spesso inutili doppioni, sia per le imprese che per l'amministrazione. Con l'introduzione dell'IDI, i processi tra le imprese e l'amministrazione, come pure all'interno dell'amministrazione stessa, diventeranno più semplici ed efficienti. L'IDI riveste inoltre un ruolo importante nello scambio elettronico di dati con la pubblica amministrazione (Governo elettronico): consente uno scambio elettronico di dati efficiente, sicuro e sistematico e permette di realizzare altri progetti di Governo elettronico, come rivendicato da più fronti.

Per questo motivo, il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato il piano di attuazione del DFI volto a istituire un numero unico d'identificazione delle imprese (IDI). In base a questo piano è stata elaborata una legge federale, che disciplina l'attribuzione e l'utilizzazione dell'IDI nonché la gestione e l'utilizzazione del registro d'identificazione delle imprese (registro IDI). La legge IDI prevede che a ogni impresa come pure a ogni lavoratore indipendente, azienda agricola e servizio amministrativo sia attribuito un numero d'identificazione univoco e invariabile, utilizzabile liberamente. La pubblica amministrazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sarà tenuta a riconoscere e utilizzare questo IDI quale identificatore delle imprese. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione dovrà aver iscritto l'IDI nelle proprie banche dati e sostituito gli attuali identificatori, in particolare i numeri del registro del commercio e dell'IVA, con l'IDI.

Per assicurare l'attribuzione e l'utilizzazione corretta dell'IDI è prevista la creazione di un registro IDI, che si basi sul registro delle imprese e degli stabilimenti dell'Ufficio



federale di statistica quale registro di riferimento. Nel registro IDI saranno iscritte solo le caratteristiche necessarie per l'identificazione delle imprese. L'IDI e le principali caratteristiche d'identificazione come il nome e l'indirizzo saranno accessibili al pubblico. La protezione dei dati sarà assicurata mediante misure tecniche nonché limitazioni dei diritti di accesso, delle possibilità di consultazione e del contenuto del registro.

Grazie all'introduzione dell'IDI e alla semplificazione dei processi amministrativi che comporta, le imprese beneficeranno di vantaggi, senza doversi assumere obblighi supplementari. A tal fine, alla pubblica amministrazione sarà assegnato il compito di notificare le nuove imprese e le modifiche dei dati delle imprese esistenti al registro IDI nonché riconoscere e utilizzare l'IDI quale identificatore. L'eventuale onere supplementare sarà però più che compensato dalla prevenzione di doppioni nonché dalla notevole semplificazione del confronto e dello scambio di dati all'interno dell'amministrazione.

In allegato vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto di legge federale sul numero d'identificazione delle imprese unitamente alle spiegazioni. Ulteriori copie dei documenti posti in consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet:
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il vostro parere scritto entro il **29 aprile 2009** a Martin Meier, responsabile del progetto IDI, Sezione Registro delle imprese e degli stabilimenti, Ufficio federale di statistica, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel per posta o posta elettronica (martin.meier@bfs.admin.ch). In caso di domande, il signor Meier è a vostra completa disposizione (032 867 23 38).

Ringraziandovi sin d'ora della vostra preziosa collaborazione, vi prego di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della mia alta considerazione.

Pascal Couchepin
Consigliere federale



Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- Elenco dei destinatari (d, f, i)